



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia

Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi

Divisione V - Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse,
sezione laboratori e servizi tecnici

DECRETO DIRIGENZIALE RECANTE L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI ESPLOSIVI, DEGLI ACCESSORI DETONANTI E DEI MEZZI DI ACCENSIONE RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante “Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”;

Vista la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall'articolo 1 della Decisione 2010/347/UE della Commissione, del 19 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, “Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80, “Attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica”;

Visto il decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85, “Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, “Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione”;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, “Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, recante: “Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante



“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97” e s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 che, accorpando le tre preesistenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, con competenze in materia di energia, istituiscono rispettivamente la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica (DGAECE) e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG), quest’ultima con competenze anche in materia di riconoscimento dell’idoneità dei prodotti esplodenti all’impiego in attività estrattive;

Visto il Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 che istituisce il Ministero della Transizione Ecologica, con competenze anche in materia di energia, con il conseguente trasferimento delle citate DGAECE e DGISSEG sotto il nuovo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, riguardante il riordino delle attribuzioni dei Ministeri e il mutamento di denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128”*;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 17 del 12 gennaio 2024, recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2024, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale della Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) alla Dott.ssa Marilena Barbaro, ammesso alla registrazione il 5 luglio 2024 n. 2544;

Viste le note prot. n. 37195 del 26 febbraio 2025 e n. 43475 del 07 marzo 2025, con le quali la Divisione V richiede alla società Pravisani S.p.A. il versamento del canone annuo per il 2025 ai sensi della legge n. 273/2002 per l’iscrizione nell’*Elenco* dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei ed intestati alla Società in parola, dove si rammenta a *“codesta Società a verificare sistematicamente il mantenimento della validità della certificazione relativa alla più recente procedura utilizzata per la valutazione della conformità, dando comunicazione a questo Ufficio degli eventuali aggiornamenti. Altrettanto questo Ufficio continuerà ad effettuare le verifiche di competenza su quanto agli atti relativamente ai prodotti intestati alla Società”*;

Vista la ricevuta di versamento del canone per l’anno 2025, acquisita in data 01 aprile 2025 con prot. n. 60983;

Vista l’istanza della società Pravisani S.p.A. (prot. n. 99034 del 24 maggio 2025) volta ad ottenere l’integrazione della denominazione commerciale per i prodotti della gamma «Riocord», e specificatamente: *“Riocord PV6 che assumerà anche la seguente denominazione Shockcord 6; Riocord PV10 che assumerà anche la seguente denominazione Shockcord 10; Riocord PV12 che assumerà anche la seguente denominazione Shockcord 12; Riocord 15g/m che assumerà anche la seguente denominazione Shockcord 15; Riocord PV20 che assumerà la seguente denominazione Shockcord 20; Riocord PV40 che assumerà la seguente denominazione Shockcord 40; Riocord PV 80 che assumerà la seguente denominazione Shockcord 80; Riocord PV100 che assumerà la seguente denominazione Shockcord 100”*;



Vista la presa d'atto del Ministero dell'Interno del 29 ottobre 2024, pubblicata in G.U.R.I. n. 270 del 18 novembre 2024, relativa ai medesimi prodotti;

Vista la nota prot. n. 101126 del 28 maggio 2025, con cui la Società trasmette le Dichiarazioni di conformità UE per i prodotti con codici MAP da 2F 1049 a 2F 1054 e da 2F 1104 a 2F 1105;

Vista la nota prot. n. 140441 del 24 luglio 2025, con cui l'Amministrazione chiede alla Società Pravisani S.p.A. chiarimenti sulle ulteriori denominazioni presenti nella presa d'atto del Ministero dell'Interno (per le quali la Società in parola non ha avanzato alcuna richiesta di riconoscimento), indicando gli oneri documentali necessari ai sensi del D.M. 6 febbraio 2018;

Vista la nota prot. n. 143473 del 29 luglio 2025, con cui la Società chiarisce che le denominazioni aggiuntive non richieste sono destinate a mercati esteri e non alla commercializzazione in Italia;

Vista le note acquisite agli atti da questa Amministrazione in data 05 agosto 2025 con prot. n. 148887, prot. n. 148888, prot. n. 148889, prot. n. 148890, prot. n. 148891, prot. n. 148892, prot. n. 148893 e prot. n. 148894, mediante le quali la società Pravisani S.p.A. trasmette specifica istanza, corredata dalla documentazione tecnica di cui all'art. 4 del D.M. 6 febbraio 2018, per ciascun prodotto esplosivo "Shockcord", in regola con il pagamento dell'imposta di bollo, in conformità all'art. 4, comma 1, del D.M. 6 febbraio 2018;

Vista la nota prot. n. 192785 del 17 ottobre 2025, con cui questa Amministrazione rappresenta alla società in parola che: *"Omissis... conformemente a quanto già indicato con nota prot. n. 140441 del 24 luglio 2025, tutta la documentazione di cui all'articolo 4 del DM 6 febbraio 2018 (es. relazione tecnica espositiva, fac-simile della copia etichetta, Scheda Dati di Sicurezza, istruzioni per l'utilizzo in sicurezza, schede tecniche secondo lo schema allegato al D.M. 6 febbraio 2018, dichiarazione di conformità UE, ecc.), dovrà contenere chiara indicazione di entrambe le denominazioni commerciali RIOCORD o SHOCKCORD per il prodotto oggetto dell'istanza, e non la sola denominazione commerciale "SHOCKCORD" secondo la documentazione inviata finora da codesta Società."*

Vista le note acquisite agli atti da questa Amministrazione in data 27 novembre 2025 con prot. n. 224188, prot. n. 224190, prot. n. 224191, prot. n. 224192, prot. n. 224193, prot. n. 224194, prot. n. 224195 e prot. n. 224196, mediante le quali la società Pravisani S.p.A. trasmette, per ciascun prodotto oggetto dell'istanza di aggiornamento della denominazione, la seguente documentazione contenente entrambe le denominazioni commerciali alternative "RIOCORD o SHOCKCORD": relazione tecnica espositiva, fac-simile della copia etichetta, Scheda Dati di Sicurezza, istruzioni per l'utilizzo in sicurezza, schede tecniche secondo lo schema allegato al D.M. 6 febbraio 2018 e dichiarazione di conformità UE;

Vista la nota prot. n. 230177 del 04 dicembre 2025, con cui questa Amministrazione rappresenta alla Società in parola le seguenti criticità: *"1. La Relazione tecnica espositiva trasmessa non risulta essere sottoscritta (timbro/firma) dal titolare delle licenze di pubblica sicurezza dell'interessato. (articolo 4, comma 2, lettera a), D.M. 6 febbraio 2018). Si chiede, quindi, l'integrazione della stessa secondo quanto prescritto dalla normativa vigente; 2. La Dichiarazione di Conformità UE acquisita agli atti risulta priva di data. Pertanto, si chiede l'integrazione della suddetta certificazione secondo quanto sopra indicato, nonché la trasmissione della certificazione anche in lingua italiana."*

Vista la nota acquisita agli atti da questa Amministrazione in data 22 dicembre 2025 con prot. n. 243954, mediante la quale la società Pravisani S.p.A. trasmette la documentazione richiesta di cui alla nota prot. n. 230177 del 04 dicembre 2025 inviata da questa Amministrazione;

Vista la nota prot. n. 247600 del 30 dicembre 2025, con cui questa Amministrazione comunica alla società Pravisani S.p.A. che le verifiche tecnico-amministrative relative alle istanze di integrazione



delle denominazioni dei prodotti con codice MAP: 2F 1049, 2F 1050, 2F 1051, 2F 1105, 2F 1052, 2F 1053, 2F 1104 e 2F 1054 “*Riocord o Shockcord*”, hanno avuto esito positivo;

Visti gli atti d’ufficio;

DECRETA

Art. 1

(Prodotti in titolo alla società Pravisani S.p.A. che modificano la propria denominazione nell’Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive)

1. Le denominazioni dei prodotti identificati dai codici MAP di cui alla Tabella 1, fabbricati dalla società Maxamcorp International, S.L. (codice Società MCI) e già resi idonei e iscritti nell’«*Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive*» in titolo alla Società Pravisani S.p.A. (codice società PRA) in qualità di produttore e distributore, sono aggiornate con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. L’aggiornamento avviene secondo quanto indicato nella colonna «Nuova Denominazione in Elenco» della citata Tabella 1, che riporta le denominazioni commerciali alternative ammesse per ciascun prodotto.

Tabella 1

DENOMINAZIONE IN ELENCO	CODICE MAP	NUOVA DENOMINAZIONE IN ELENCO
RIOCORD PV 6	2F 1049	RIOCORD PV 6 o Shockcord 6
RIOCORD PV 10	2F 1050	RIOCORD PV 10 o Shockcord 10
RIOCORD PV 12	2F 1051	RIOCORD PV 12 o Shockcord 12
RIOCORD PV 20	2F 1052	RIOCORD PV 20 o Shockcord 20
RIOCORD PV 100	2F 1054	RIOCORD PV 100 o Shockcord 100
RIOCORD 15 g/m	2F 1105	RIOCORD 15 g/m o Shockcord 15
RIOCORD PV 40	2F 1053	RIOCORD PV 40 o Shockcord 40
RIOCORD PV 80	2F 1104	RIOCORD PV 80 o Shockcord 80

Art. 2

(Obblighi di pubblicazione e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il testo integrale del provvedimento è reso disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nell’area dedicata alla sicurezza mineraria, al seguente indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>.



3. La pubblicazione di cui al comma 2 assolve agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le forme di notifica diretta alla Società interessata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Art. 3

(Termini e modalità di ricorso)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del medesimo.
2. In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE

(ing. Alessandra FAGIANI)